
**Ordinanza
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(OPGA)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 settembre 2002¹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è modificata come segue:

Titolo dopo l'art. 7

Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura

**Sezione 1: Requisiti per gli specialisti incaricati delle osservazioni
(art. 43a cpv. 9 lett. c LPGa)**

Art. 7a Obbligo di autorizzazione

1 Gli specialisti che intendono svolgere osservazioni per conto degli assicuratori, necessitano di un'autorizzazione.

2 L'autorizzazione è rilasciata su richiesta dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

3 L'autorizzazione è rilasciata, se il richiedente:

- a. nei dieci anni precedenti non è stato condannato per crimini o delitti che hanno un nesso con l'attività soggetta a autorizzazione;
- b. nei dieci anni precedenti non ha subito procedure di pignoramento o di fallimento;
- c. ha le conoscenze giuridiche necessarie per l'esecuzione ineccepibile del mandato;

¹ RS 830.11

-
- d. ha una formazione di polizia o una formazione equivalente che lo abilita allo svolgimento di osservazioni;
 - e. ha un'esperienza professionale di almeno due anni nel settore della sorveglianza di persone.

4 La richiesta va inoltrata per scritto all'UFAS. Ad essa vanno allegati:

- a. un curriculum vitae in cui siano indicate le attività professionali precedentemente svolte;
- b. i giustificativi dell'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 3 lettere a-e.

5 L'autorizzazione è valida per cinque anni.

6 Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare immediatamente all'UFAS qualsiasi cambiamento sostanziale degli elementi che ne hanno determinato il rilascio.

7 L'autorizzazione non conferisce né una denominazione professionale riconosciuta né un titolo professionale protetto. L'autorizzazione non può essere utilizzata a fini pubblicitari.

8 L'autorizzazione è revocata se le condizioni non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata. L'UFAS può revocare l'autorizzazione anche se il titolare dell'autorizzazione viola il divieto di pubblicità di cui al capoverso 7.

9 L'UFAS tiene un registro pubblicamente accessibile dei titolari di un'autorizzazione.

10 L'autorizzazione dell'UFAS non esonera da un eventuale obbligo di autorizzazione a livello cantonale.

Art. 7b Emolumenti per l'esame della richiesta di autorizzazione

¹ L'UFAS riscuote un emolumento di 700 franchi per l'esame di ciascuna richiesta di autorizzazione.

² Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Titolo dopo l'art. 7b

Sezione 2: Gestione, conservazione e consultazione degli atti e notifica delle sentenze

(art. 43a cpv. 9 lett. a, 46 e 47 LPGa)

Art. 7c Gestione degli atti

¹ Gli atti vanno tenuti in modo accurato, sistematico e cronologico.

² RS 172.041.1

² Deve essere tenuto un indice completo degli atti, che fornisca indicazioni chiare e inequivocabili sul contenuto dei singoli documenti.

Art. 7d Conservazione degli atti

¹ Gli atti vanno conservati in modo sicuro e appropriato, al riparo da influssi dannosi.

² Devono essere protetti attraverso misure adeguate di natura edilizia, tecnica e organizzativa da accessi non autorizzati, da modifiche non documentate e dal rischio di perdita.

Art. 8 Rimando

(art. 47 LPGa)

Art. 8a Consultazione del materiale ottenuto in occasione dell'osservazione

(art. 43a cpv. 9 lett. a LPGa)

¹ Se l'assicuratore informa oralmente l'assicurato, nella propria sede, sull'osservazione svolta, gli permette di consultare tutto il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione e gli segnala che ha la possibilità di esigere in qualsiasi momento copie di tutto il materiale in questione.

² Se l'assicuratore informa per scritto l'assicurato sull'osservazione svolta, gli dà la possibilità di consultare tutto il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione presso la propria sede. Segnala all'assicurato che ha la possibilità di esigere in qualsiasi momento copie di tutto il materiale in questione.

Art. 8b Distruzione degli atti

¹ Salvo disposizione contraria della legge, gli atti senza valore archivistico vanno distrutti al termine della durata di conservazione.

² La distruzione degli atti deve essere verificata ed eseguita rispettando la riservatezza di tutte le informazioni ivi contenute.

³ Il processo di distruzione va documentato.

Titolo prima dell'art. 10

Sezione 3: Procedura di opposizione

(art. 52 LPGA)

Titolo prima dell'art. 12a

Sezione 4: Spese concernenti il gratuito patrocinio

(art. 37 cpv. 4 LPGA)

Art. 14 Esercizio del regresso per l'AVS/AI

¹ Per l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché per l'assicurazione contro l'invalidità, il regresso è esercitato dall'UFAS in collaborazione con le casse di compensazione e gli uffici AI. L'UFAS può conferire questo compito alle casse cantonali di compensazione, alla Cassa svizzera di compensazione o agli uffici AI.

² Se l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare esercitano il regresso, essi fanno valere anche il diritto di regresso dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione contro l'invalidità. A tale scopo l'UFAS stipula con i due assicuratori sociali le necessarie convenzioni.

Art. 20 Disposizione transitoria della modifica del ... 2019

¹ Per la disposizione sulla tenuta dell'indice degli atti (art. 7c cpv. 2) è previsto un periodo transitorio di tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente modifica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr